



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 169 del 18 Marzo 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Provinciale:	Torneo Pasqua 2024
Organizzato dalle Società:	A.S.D. EUROPA SOCCER ACADEMY
Categoria di partecipazione:	Primi calci – Pulcini misti
Periodo di svolgimento:	20 - 22 Marzo 2024

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore), dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 18 Marzo 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16

Gara: A.S.D. AVANTI ALTAMURA – A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO del 17/02/2024 (Reclamo della società A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 22/02/2024 della Delegazione Provinciale di Bari.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. Virtus Mola Calcio;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Michele ANTONUCCI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 18 Marzo 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Relatore), dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 18 Marzo 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Gara: A.S.D. ATLETICO APRICENA - A.S.D. AVANTI ALTAMURA del 25/02/2024 (Reclamo della società A.S.D. AVANTI ALTAMURA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 153 del 29/02/2024 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di confermare la squalifica per 8 giornate di gara inflitta al calciatore Gramegna Francesco;
- 2) di ridurre a 3 giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Cicirelli Filippo;
- 3) di confermare l'inibizione fino al 29/04/2024 inflitta al dirigente Loiudice Oronzo;
- 4) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Antonio CONTALDI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 18 Marzo 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 18 Marzo 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17

Gara: A.S.D. SANT'ONOFRIO CALCIO – A.S.D. ATLETICO APRICENA dell'11/02/2024 (Preannuncio di reclamo della società A.S.D. ATLETICO APRICENA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 144 del 15/02/2024 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare ex art. 76 comma 3 C.G.S.;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 C.G.S.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 18 Marzo 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), del dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11 marzo 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA girone A**

Gara: A.S.D. VIRTUS ERCHIE - A.S.D. REAL CELLINO CALCIO del 18.02.2024, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. VIRTUS ERCHIE, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 22/02/2024 del C.R. PUGLIA L.N.D., a mezzo della quale veniva comminata a carico del calciatore USMAN BABA la squalifica per quattro gare effettive.

Ritenuto in fatto

Con atto del 26 febbraio 2024 la A.S.D. Virtus Erchie proponeva reclamo ex art. 76 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso il C.R. Puglia - L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 50 del 22 febbraio 2024, con cui quest'ultimo aveva irrogato al calciatore Usman Baba, tesserato per la reclamante, la squalifica per quattro gare effettive.

Il Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza in Camera di Consiglio, per la discussione del reclamo; nelle more veniva rigettata l'istanza di anticipazione d'udienza depositata il 27.02.2024 dalla società reclamante, in quanto non ritenuti sussistenti i presupposti per l'accoglimento.

Il Presidente interveniva, relazionando circa il contenuto del reclamo.

All'udienza, per la ASD Virtus Erchie, compariva l'avv. Francesco Mancini, il quale si riportava integralmente al contenuto del reclamo, chiedendo una riduzione della sanzione comminata dal Giudice di prime cure.

Dopo la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Il reclamo viene parzialmente accolto.

Esaminando il provvedimento del Giudice Sportivo, nella parte dedicata alla motivazione della squalifica per quattro gare effettive, comminata al calciatore Usman Baba, si legge quanto segue: "*a seguito di uno schiaffo, reagiva sferrando un violento pugno al volto ad un avversario, provocando lieve dolore. Mentre abbandonava il terreno di gioco continuava ad assumere atteggiamenti minacciosi. Veniva allontanato dopo l'intervento di alcuni calciatori della propria squadra e dei Carabinieri presenti nel recinto di gioco*".

Nel reclamo la ASD Virtus Erchie, non contestando la dinamica dei fatti, così come descritta nella motivazione del Giudice Sportivo, contesta invero la circostanza che siano stati sanzionati in egual misura (quattro giornate) sia il calciatore Usman Baba che quello del Cellino Calcio, Martina Francesco, entrato in contatto con lui e che, per primo, lo aveva colpito; la reclamante argomentava che, nel caso di specie, fosse applicabile l'esimente della legittima difesa e che, comunque, il sig. Usman Baba aveva reagito alla condotta dell'avversario - che gli aveva posto le mani sul volto e poi gli aveva sferrato un violento schiaffo sul viso, provocandogli lieve dolore.

Ciò rendeva applicabile la circostanza attenuante, prevista dall'art. 13 – lettera A) del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel reclamo si chiedeva quindi l'annullamento della sanzione - ovvero la riduzione della squalifica ad una giornata di gara, o nella diversa misura ritenuta opportuna dal Collegio.

Attenendosi al dato documentale costituito dal referto arbitrale, munito di fede privilegiata, ove si legge che il calciatore Usman Baba "*a seguito di uno schiaffo subito da un avversario reagiva contro lo stesso colpendolo con un violento pugno al volto, provocandogli lieve dolore*", è pacifico che, nel caso di specie, il calciatore abbia appunto agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui e quindi la condotta è suscumbibile nella casistica contemplata dall'art. 13, lettera a), del CGS, in tema di applicabilità delle attenuanti. È però altresì vero che la condotta del calciatore stesso, preliminarmente, non può rientrare nella legittima difesa, come prospettato in reclamo: è anzi qualificabile, da un punto di vista codicistico, come "violenta" (art. 38 CGS), aggravata dalla minaccia ("*esci che ti spezzo in due*") fatta dal sig. Usman Baba dopo l'espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco, al calciatore avversario.

Si rimarca anche la circostanza che, per allontanarlo, si rendeva necessario l'intervento di alcuni compagni di squadra e dei carabinieri presenti davanti agli spogliatoi - eventi che devono darsi per acquisiti e pacifici non solo perché contenuti nel referto arbitrale, ma anche perché non contestati in sede di reclamo. Alla luce di quanto innanzi, all'esito di una valutazione complessiva dei fatti, il Collegio ritiene congruo ridurre la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, riducendola da quattro a tre gare effettive.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

- 1) di ridurre a tre giornate le squalifica comminata al calciatore Usman Baba;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.

Il Presidente e Relatore
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 18 Marzo 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

GARA: A.S.D. SPONGANO CALCIO – A.S.D. ATLETICO CARMIANO MAGLIANO del 03/03/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. SPONGANO CALCIO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 25/03/2024, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. REAL PUTIGNANO – A.S.D. AUDACE FRAGAGNANO 2020 del 03/03/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. REAL PUTIGNANO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 25/03/2024, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

GARA: A.S.D. VIRTUS ERCHIE – G.S.D. FASANO del 03/03/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. VIRTUS ERCHIE, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 25/03/2024, alle ore 17.30, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15**

GARA: P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D. – A.S.D. VEGLIE del 15/02/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società A.S.D. VEGLIE, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 25/03/2024, alle ore 18.00, per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARA: A.S.D. VIRTUS CALCIO MESAGNE – A.S.D. ATLETICO PEZZE 2011 del 25/02/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società A.S.D. ATLETICO PEZZE 2011, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 25/03/2024, alle ore 18.05, per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARA: A.C. REAL SITI – A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO del 25/02/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società A.C. REAL SITI, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 25/03/2024, alle ore 18.10, per la decisione del ricorso.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

**C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 18/03/2024.

**IL SEGRETARIO
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**